

INPDAI

ACC.

28.11.97

VERBALE D'ACCORDO


tra la TELECOM ITALIA S.p.A. nelle persone del dott. Ettore Attolini, del dott. Gabriele Gabrielli e del dott. Giovanni Tedeschi

e

la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei Dirigenti della TELECOM ITALIA S.p.A. nella persona dell'ing. Giuseppe Nicotra

premesso

- che, con Accordo del 18 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito un trattamento previdenziale complementare per i Dirigenti della TELECOM ITALIA iscritti all'INPDAI realizzato mediante la "Cassa di Previdenza per i Dirigenti della TELECOM - Fondo Pensione Complementare";
- che, con Accordo del 20 dicembre 1988 e successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito un trattamento previdenziale complementare per i Dirigenti della STET iscritti all'INPDAI realizzato mediante la "Cassa di Previdenza per i Dirigenti della STET - Fondo Pensione Complementare";



- che il Decreto Leg.vo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, ha regolamentato la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

convengono quanto segue:

- 1) Per i Dirigenti INPDAI, già iscritti a forme di previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D. Leg.vo n. 124/93), il trattamento previdenziale complementare resta confermato nelle quantità e modalità in vigore.

Il contributo di cui al punto 2) degli Accordi 18 dicembre 1986 e 20 dicembre 1988 e successive modificazioni resta pertanto confermato nella misura dell'8% della retribuzione eccedente la prima fascia del massimale INPDAI (attualmente fissata in Lit. 65.000.000 annue). Tale contributo, ripartito in misura paritetica a carico Azienda (4%) e a carico Dirigente (4%) non può comunque risultare inferiore a Lit. 2.400.000 annue di cui Lit. 1.200.000 a carico Dirigente e Lit. 1.200.000 a carico Azienda. Ai sensi della vigente normativa (art. 18, 7° comma del D. Leg.vo n. 124/93), la suddetta contribuzione è fiscalmente esente senza limiti di massimale.

- 2) Per i Dirigenti INPDAI iscritti a forme di Previdenza Complementare dopo il 28 aprile 1993, salvo quanto diversamente stabilito per i soggetti di cui al successivo punto 3), la contribuzione a carico dell'Azienda è così definita:

di in
St.
W.

flucche

- 4% della retribuzione ricompresa fra la prima fascia del massimale INPDAI (attualmente fissata in Lit. 65.000.000 annue) ed i successivi 62,5 milioni annui, con un contributo, comunque, non inferiore a Lit. 1.200.000 annue;
- 2,5% della retribuzione eccedente il limite del precedente alinea (attualmente Lit. 127,5 milioni annue);
- un ulteriore 1% dell'intera retribuzione.

La contribuzione a carico del Dirigente viene definita nella misura del 4% della retribuzione ricompresa fra il valore della prima fascia di massimale INPDAI (attualmente fissata in Lit. 65 milioni annue) ed i successivi 62,5 milioni annui, con un contributo, comunque, non inferiore a Lit. 1.200.000 annue.

In aggiunta a quanto sopra, viene inoltre destinata alla Cassa una quota dell'accantonamento annuale per Trattamento di Fine Rapporto per un ammontare pari alla quota di contribuzione a carico del Dirigente come sopra definita.

Detta quota è trasferita dall'Azienda alla Cassa unitamente ai contributi a carico Azienda e Dirigente, con la decorrenza, le scadenze e le modalità in atto per il versamento dei contributi stessi come stabilito dallo Statuto della Cassa.

L'utilizzazione della quota, come stabilita al precedente comma, dell'accantonamento annuale per il Trattamento di Fine Rapporto ai fini del finanziamento della Cassa comporta, per i destinatari e a decorrere da data pari a quella della destinazione alla Cassa della quota predetta, la riduzione

di in
mi

flische

dell'accantonamento stesso in misura uguale a quella della quota trasferita.

- 3) Per il personale dirigente che rientri tra i soggetti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, la contribuzione a carico dell'Azienda e dalla stessa dovuta alla Cassa è stabilita nel 4% della retribuzione ricompresa fra il valore della prima fascia di massimale INPDAI (attualmente fissata in Lit. 65 milioni annue) ed i successivi 62,5 milioni annui, con un contributo, comunque, non inferiore a Lit. 1.200.000 annue. In pari misura è altresì stabilita la contribuzione dovuta alla Cassa dal Dirigente.

Per i soggetti di cui sopra, si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del D. Leg.vo n. 124/93, che comportano l'integrale destinazione alla Cassa degli accantonamenti annuali per Trattamento di Fine Rapporto, posteriori alla iscrizione dei predetti soggetti alla Cassa medesima.

- 4) Il personale dirigente iscritto alla Cassa ha facoltà di richiedere l'applicazione di una maggiore contribuzione a proprio carico nella misura dell'1% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.. In caso di opzione per l'applicazione di tale maggiorazione dovrà altresì essere versata alla Cassa una quota del T.F.R. in misura pari al valore della predetta maggiorazione.

La richiesta dell'applicazione della suddetta maggiorazione contributiva non è revocabile da parte del Dirigente.

Alia
M

fluctu

Resta ovviamente inteso che l'applicazione di tale maggiorazione non produce alcun effetto ai fini delle prestazioni della Cassa Interaziendale di Solidarietà e Assistenza per i dirigenti che ne abbiano diritto;

5) Come già previsto dagli accordi 18 dicembre 1986 e 20 dicembre 1988 e successive modifiche e integrazioni, si ribadisce che per retribuzione si intendono gli elementi della retribuzione, di fatto corrisposta, considerati utili dalle disposizioni di legge e di contratto per il computo del Trattamento di Fine Rapporto.

- Nel caso di periodi inferiori all'anno, il contributo annuo minimo va computato pro-rata per il periodo cui si riferisce la retribuzione corrisposta.

- Il termine di versamento dei contributi alla Cassa è stabilito per il 31 luglio e 31 gennaio rispettivamente per i semestri gennaio/giugno e luglio/dicembre di ogni anno. I contributi a carico del personale dirigente sono trattenuti con periodicità mensile e sono comunque infruttiferi fino alla data di versamento alla Cassa.

6) Le parti concordano espressamente che la mancata adesione alla Cassa, da parte del Dirigente, comporta la connessa rinuncia a qualsivoglia altro trattamento di previdenza complementare, nonché alla contribuzione posta a carico dell'Azienda sussistendo tale obbligo solo in quanto riferito alla finalità

Alvini
T.P.
M.

Michele

previdenziale e al destinatario individuato dalle parti stipulanti il presente accordo.


7) Le parti si danno reciprocamente atto che la misura della contribuzione convenuta con il presente Accordo è direttamente correlata ai limiti di deducibilità fiscale stabiliti dalla vigente normativa (D. Leg.vo 124/93, come modificato ed integrato dalla L. 335/95) e pertanto qualora i predetti limiti dovessero risultare modificati per il sopraggiungere di disposizioni imperative, le parti stesse si riservano di incontrarsi ai fini dell'eventuale adozione di soluzioni coerenti con le modifiche sopravvenute.

8) Le parti concordano che quanto convenuto per le prestazioni della Cassa Interaziendale di Solidarietà e Assistenza con il verbale di accordo del 2 ottobre 1996 trova applicazione nei confronti dei dirigenti INPDAI iscritti alla Cassa di Previdenza per i Dirigenti TELECOM-Fondo Pensione Complementare, ed alla Cassa di Previdenza per i Dirigenti STET-Fondo Pensione Complementare.

9) Restano confermate le altre condizioni di cui agli Accordi 18 dicembre 1986 e 20 dicembre 1988 e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non modificate dal presente Accordo.

Roma, **28 NOV. 1997**

Per la TELECOM ITALIA S.p.A.



Per la Rappresentanza Sindacale
Aziendale dei Dirigenti della
TELECOM ITALIA S.p.A.

